



Il Ministro per le disabilità
di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze
il Ministro dell'istruzione e del merito
e
Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie

Decreto recante il riparto di quota parte del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità per l'anno scolastico 2024/2025, esercizio finanziario 2025, per il potenziamento del servizio del trasporto scolastico degli studenti con disabilità privi di autonomia che frequentano le scuole secondarie di secondo grado

- VISTO l'articolo 1, commi dal 210 al 215, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e in particolare il comma 213, lettera *a-bis*), che aggiunge alle finalità perseguibili con gli stanziamenti iscritti nel Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità di cui al comma 210 del medesimo articolo anche quella del «*finanziamento del trasporto scolastico degli studenti con disabilità privi di autonomia che frequentano le scuole secondarie di secondo grado, tenuto conto della quota coperta dalla fiscalità locale, e, nelle more della definizione dei pertinenti livelli essenziali delle prestazioni, potenziamento del relativo servizio*»;
- VISTI gli articoli 3, 34, comma 1, e 38, comma 3, della Costituzione;
- VISTO l'articolo 28 della legge 30 marzo 1971, n. 118, ove è stabilito che «*Ai mutilati e invalidi civili che non siano autosufficienti e che frequentino la scuola dell'obbligo o i corsi di addestramento professionale finanziati dallo Stato vengono assicurati: a) il trasporto gratuito dalla propria abitazione alla sede della scuola o del corso e viceversa*»;



- VISTI gli articoli 13 e 26 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ove si disciplinano rispettivamente il diritto all'istruzione e il diritto al trasporto delle persone con disabilità;
- VISTO l'articolo 327 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ove è disposto che *«Le funzioni amministrative trasferite alle regioni ai sensi degli articoli 42, 43 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 in materia di diritto allo studio concernono tutte le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare, mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private, anche se adulti, l'assolvimento dell'obbligo scolastico nonché, per gli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli studi»;*
- VISTO l'articolo 5 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, che conferisce *«alle regioni e agli enti locali [...] tutti i compiti e tutte le funzioni relativi al servizio pubblico di trasporto di interesse regionale e locale»* nonché l'articolo 6 del medesimo decreto che delega *«alle regioni i compiti di programmazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale»;*
- VISTO l'articolo 28 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, che prevede che il diritto-dovere all'istruzione ricomprenda anche i percorsi, di competenza regionale, di istruzione e formazione professionale;
- VISTO l'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, che prevede che l'obbligo di istruzione si assolvano anche attraverso la frequenza dei percorsi, di competenza regionale, di istruzione e formazione professionale;
- VISTO l'articolo 1, comma 44, della legge 13 luglio 2015, n. 107, che include nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione anche le istituzioni formative accreditate dalle regioni per la realizzazione di percorsi di istruzione e formazione professionale;
- VISTO l'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, che consente alle istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale di attivare, in via sussidiaria, percorsi di istruzione e formazione professionale;
- VISTO l'articolo 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, che definisce le modalità di passaggio degli studenti dal sistema dell'istruzione professionale a quello dell'istruzione e formazione professionale;
- VISTO l'articolo 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18, ove, nel disciplinare il diritto all'istruzione per le persone con disabilità, si stabilisce: *«Nel realizzare tale diritto, gli Stati Parti dovranno assicurare che: [...] le*



persone con disabilità possano accedere ad un'istruzione primaria e secondaria integrata, di qualità e libera, sulla base di eguaglianza con gli altri, all'interno delle comunità in cui vivono»;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, comma 214, della legge n. 213 del 2023 dispone che *«L'utilizzo del Fondo per la finalità di cui alla lettera a-bis) del comma 213 è disposto, a decorrere dall'anno 2025, tenendo conto, fino alla definizione dei pertinenti livelli essenziali delle prestazioni, ove disponibili, dei costi standard relativi alla componente del trasporto in favore degli studenti con disabilità, approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard»;*

CONSIDERATO che, ai sensi del citato articolo 1, comma 214, della legge n. 213 del 2023, al riparto in questione si provvede con decreto del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e i Ministri competenti per materia, previa intesa in sede di Conferenza unificata;

DATO ATTO che il livello essenziale delle prestazioni relativo al trasporto scolastico degli studenti con disabilità privi di autonomia che frequentano le scuole secondarie di secondo grado non è, ad oggi, stato definito;

RITENUTO di dover provvedere ugualmente al riparto delle risorse relative all'anno scolastico 2024/2025 al fine, in carenza dei livelli essenziali delle prestazioni e dei costi standard, di contribuire al potenziamento del servizio di trasporto scolastico assicurato dalle Regioni;

RITENUTO di dover includere tra i destinatari del finanziamento tutti gli studenti con disabilità certificata e privi di autonomia iscritti ai percorsi del sistema nazionale di istruzione e formazione di cui alla citata legge n. 107 del 2015, vale a dire quelli iscritti alle scuole del secondo grado di istruzione e ai percorsi di istruzione e formazione professionale, come da richiesta formulata in sede di riunione tecnica preliminare alla Conferenza unificata;

VISTA la nota del Ministero dell'istruzione e del merito - Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione generale per l'innovazione digitale, la semplificazione e la statistica, 26 novembre 2024, prot. 6247, con la quale sono stati comunicati i dati relativi agli alunni con disabilità iscritti in organico di fatto alle scuole statali nell'anno scolastico 2024/2025, distinti per grado di istruzione, per provincia e per comune della scuola;

DATO ATTO che il Ministero dell'istruzione e del merito ha dichiarato, nel corso delle riunioni tecniche preparatorie alla Conferenza unificata, l'indisponibilità del dato sul numero degli studenti con disabilità che stanno frequentando i percorsi di secondo grado del sistema nazionale di istruzione e formazione, salvo che per quelli iscritti alle scuole ed esclusi quelli iscritti ai centri di formazione professionale accreditati;

RITENUTO OPPORTUNO utilizzare ai fini del riparto il dato relativo al numero dei soli studenti con disabilità iscritti alle scuole del secondo grado di istruzione



nell'anno scolastico 2024/2025, essendo ragionevole che tale dato sia covariante con quello relativo a tutti gli iscritti con disabilità ai percorsi di secondo grado del sistema nazionale di istruzione e formazione inclusi quelli dei centri di formazione professionale;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato articolo 1, comma 215, della legge n. 213 del 2023, a decorrere dall'anno 2025, gli enti territoriali beneficiari delle risorse di cui ai commi 210 e 211, primo periodo, sono sottoposti a monitoraggio e rendicontazione ai fini della definizione degli obiettivi di servizio;

CONSIDERATO che il presente decreto riguarda il potenziamento del servizio di trasporto scolastico per gli studenti con disabilità privi di autonomia delle scuole secondarie di secondo grado e dei percorsi di istruzione e formazione professionale, e riguarda, pertanto, cinque anni di istruzione;

RITENUTO per quanto sopra motivato, di destinare alla finalità di cui trattasi la somma di 70 milioni di euro;

VISTO il parere della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, di cui all'articolo 1, comma 592, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 espresso nella seduta del 27 febbraio 2025;

VISTO l'assenso tecnico espresso dal Ministero dell'economia e delle finanze con nota 7 agosto 2025, prot. 37576, e poi ribadito con nota 6 ottobre 2025, prot. 46792, dal Ministero dell'istruzione e del merito con nota 26 marzo 2025, prot. 46689, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Gabinetto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie con nota 2 luglio 2025, prot. 1788, dai Coordinatori tecnici delle Commissioni Politiche sociali e Istruzione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome con nota 3 luglio 2025, prot. 3884/C8SOC/C9ISTR;

RITENUTO di accogliere le richieste di modificazione del Ministero dell'economia e delle finanze nonché del Coordinamento tecnico delle Commissioni Politiche sociali e Istruzione della Conferenza delle Regioni;

VISTA l'intesa sancita in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espressa nella seduta del 23 ottobre 2025;



DECRETA

Art. 1

(Riparto della somma destinata al potenziamento del servizio del trasporto scolastico degli studenti con disabilità privi di autonomia che frequentano le scuole secondarie di secondo grado)

1. Per il potenziamento del servizio del trasporto scolastico degli studenti con disabilità privi di autonomia che frequentano le scuole secondarie di secondo grado di cui all'articolo 1, comma 213, lettera *a-bis*), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e i centri di formazione professionale accreditati in relazione ai percorsi di assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione, è destinata la somma di 70 milioni di euro.
2. La somma di cui al comma 1 è ripartita tra le Regioni in proporzione al numero di studenti con disabilità iscritti alla scuola statale secondaria di secondo grado nell'anno scolastico 2024/2025. La somma risultante per ciascuna Regione è indicata all'allegata Tabella 1, che è parte integrante del presente decreto.
3. Le risorse di cui al comma 1 sono utilizzabili per l'anno scolastico 2024/2025, nonché per l'anno scolastico 2025/2026, purché impegnate da ciascuna Regione entro l'esercizio finanziario 2025, ferma restando la predetta finalità. Le Regioni sono tenute a destinare la somma, direttamente o con le modalità stabilite in sede di programmazione della rete locale o dal modello organizzativo adottato da ciascuna Regione, al potenziamento del trasporto scolastico degli studenti con disabilità privi di autonomia che frequentano le scuole secondarie di secondo grado del sistema nazionale di istruzione e i centri di formazione professionale accreditati in relazione ai percorsi di assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione. Una volta soddisfatto il relativo fabbisogno, e purché residuino risorse, le Regioni possono destinare la rimanenza al medesimo fine, direttamente o con le modalità stabilite in sede di programmazione della rete locale o dal modello organizzativo adottato da ciascuna Regione, in favore degli studenti con disabilità privi di autonomia che frequentino le scuole del sistema nazionale di istruzione degli altri gradi.
4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto, pari a complessivi 70 milioni (70.000.000/00) di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sulle risorse disponibili nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, capitolo di spesa n. 857 *"Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità"* iscritto al centro di responsabilità n. 20 *"Politiche in favore delle persone con disabilità"* del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.



Art. 2

(Monitoraggio e rendicontazione)

1. Le regioni beneficiarie delle risorse di cui all'articolo 1 sono sottoposte a monitoraggio attraverso la compilazione della scheda di monitoraggio e rendicontazione ai soli fini della successiva definizione degli obiettivi di servizio che, corredata delle istruzioni relative alla compilazione, è pubblicata annualmente a cura della Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro i quindici giorni successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana dell'avviso di avvenuta pubblicazione dello stesso sul sito del Ministro per le disabilità.
2. Le regioni sono tenute a trasmettere la scheda di monitoraggio e rendicontazione a Sogei - Società Generale d'Informatica S.p.A. entro il termine indicato nelle istruzioni di cui al comma 1, in modalità esclusivamente telematica. In caso di mancata compilazione delle schede di monitoraggio nel termine assegnato, il Governo si riserva di attivare il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120, comma 2, della Costituzione e dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Il presente provvedimento è trasmesso all'Organo di controllo, per gli adempimenti di competenza, per il tramite dell'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri, ed è pubblicato sul sito del Ministro per le disabilità e di detta pubblicazione è dato avviso con comunicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, data dell'ultima firma digitale

Il Ministro per le disabilità
Alessandra Locatelli

visto, si concerta

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Giancarlo Giorgetti

Il Ministro dell'istruzione e del merito
Giuseppe Valditara



Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie
Roberto Calderoli



Tabella 1

(art. 1, co. 2 – riparto regionale)

<i>Regione</i>	<i>Pct. riparto</i>	<i>Importo assegnato</i>
Abruzzo	2,7396%	1.917.720,00
Basilicata	0,8240%	576.800,00
Calabria	3,4600%	2.422.000,00
Campania	10,5610%	7.392.700,00
Emilia-Romagna	7,7723%	5.440.610,00
Friuli-Venezia Giulia	1,3886%	972.020,00
Lazio	9,9033%	6.932.310,00
Liguria	3,0230%	2.116.100,00
Lombardia	14,4048%	10.083.290,00
Marche	2,6810%	1.876.700,00
Molise	0,5458%	382.060,00
Piemonte	6,7674%	4.737.180,00
Puglia	7,8873%	5.521.110,00
Sardegna	3,6880%	2.581.600,00
Sicilia	9,2048%	6.443.360,00
Toscana	7,4962%	5.247.340,00
Umbria	1,8476%	1.293.320,00
Veneto	5,8054%	4.063.780,00
TOTALE	100%	70.000.000,00



Allegato 1

Dati comunicati dal Ministero dell'istruzione e del merito

<i>Regione</i>	<i>N. studenti con disabilità secondaria II° statale</i>
Abruzzo	2.620
Basilicata	788
Calabria	3.309
Campania	10.100
Emilia-Romagna	7.433
Friuli-Venezia Giulia	1.328
Lazio	9.471
Liguria	2.891
Lombardia	13.776
Marche	2.564
Molise	522
Piemonte	6.472
Puglia	7.543
Sardegna	3.527
Sicilia	8.803
Toscana	7.169
Umbria	1.767
Veneto	5.552
TOTALE	95.635

